

Rapporto 2021 sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	INFORMAZIONE ATTIVA.....	3
3	INFORMAZIONE PASSIVA.....	5
3.1	Principio di trasparenza in Svizzera	5
3.2	Servizio per la trasparenza	5
3.2.1	Consulenza.....	5
3.2.2	Informazione e formazione.....	6
3.3	Domande di accesso	7
3.4	Commissione di mediazione indipendente LIT	8
3.5	Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza	9
3.6	Tribunale cantonale amministrativo.....	11
3.7	Tribunale federale.....	11
3.8	Costi	11
3.9	Problematiche.....	12
3.10	Confronto 2013-2021	12
4	SINTESI E CONCLUSIONI.....	14

1 INTRODUZIONE

La legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100) dispone che il Cancelliere dello Stato ogni anno sottoponga un rapporto al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato.

Sulla base dei dati forniti dai soggetti sottoposti alla legge, dal Servizio per la trasparenza, dalla Commissione di mediazione indipendente, dalla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e dal Tribunale cantonale amministrativo, questo rapporto verificherà l'applicazione della LIT nel 2021.

Trattandosi del nono anno di applicazione, continuano ad aumentare i dati a disposizione e di conseguenza cresce l'accuratezza delle analisi statistiche, beninteso entro i limiti derivanti dall'esiguità dei numeri in gioco; si rammenta che il rapporto del Cantone Ticino è l'unico in Svizzera che può contare sui dati concernenti le domande di accesso presentate in ogni Comune.

Per favorire la comprensione vengono riproposte, di seguito e all'inizio di alcune sezioni del rapporto, brevi spiegazioni già contenute nei rapporti degli anni precedenti.

In sintesi la LIT ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di aumentare la fiducia nelle istituzioni. Questi obiettivi possono essere raggiunti da una parte fornendo un'informazione adeguata, chiara e tempestiva (informazione attiva), dall'altra accordando un accesso generalizzato ai documenti ufficiali (informazione passiva), tramite una procedura semplice, rapida e di principio gratuita.

Se a seguito della domanda di accesso l'autorità non risponde, nega o limita il diritto di accesso, oppure chiede emolumenti ritenuti troppo elevati, è possibile rivolgersi alla Commissione di mediazione indipendente e/o chiedere all'autorità l'emanazione di una decisione formale che sarà suscettibile di ricorso dapprima alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e in seguito al Tribunale cantonale amministrativo.

La legge si applica a Cantone, Comuni, corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e organismi incaricati di compiti di interesse pubblico.

2 INFORMAZIONE ATTIVA

L'obbligo per le autorità di informare la popolazione è sancito dall'art. 56 della Costituzione («Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti») ed è fissato in altri atti normativi cantonali come la legge organica comunale o il regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato. La LIT ribadisce questo principio e lo precisa con norme che prescrivono di informare in maniera adeguata, chiara e rapida, se sussiste un interesse generale e non vi si oppongono interessi pubblici e privati preponderanti; inoltre dispone di privilegiare la pubblicazione su internet e di comunicare garantendo la parità di trattamento dei media.

Le informazioni messe a disposizione su internet da Comuni e Cantone, oltre a rendere più trasparente il funzionamento delle amministrazioni, consentono di evitare che i cittadini debbano chiedere l'accesso ai documenti tramite la procedura prevista dalla LIT; una procedura che, in caso di interessi contrastanti, può diventare lunga e dispendiosa in termini di tempo per le autorità. È quindi importante che le autorità pubblichino tempestivamente le informazioni di interesse generale, in particolare i documenti ufficiali.

Alcuni Comuni hanno annunciato di aver migliorato la comunicazione tramite siti internet, social e app così e per mezzo dei più tradizionali albi, bollettini e volantini.

Per quanto riguarda il Cantone, in un altro anno di pandemia, il Servizio dell'informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato (SIC) ha supportato il Consiglio di Stato e l'Amministrazione cantonale, continuando a coordinare l'attività dei Dipartimenti e a gestire la campagna di informazione e sensibilizzazione «Distanti ma vicini» e quella relativa alla campagna di vaccinazione «Meglio se vaccinati». Nel 2021 è stato prioritario l'impegno nella campagna vaccinale contro il coronavirus, che a partire dai primi giorni di gennaio ha visto il Ticino spiccare nel confronto intercantonale per il livello di adesione della popolazione agli appelli delle autorità.

Si ricorda che, a partire da luglio 2020, il SIC ha assunto il coordinamento della comunicazione istituzionale legata al coronavirus, in collaborazione con i Dipartimenti. In questa funzione, è stata promossa una politica di informazione attiva, coerente, costante, tempestiva e credibile mediante tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione dell'Amministrazione cantonale e collaborando, quando necessario, anche con enti esterni – Comuni, associazioni ed enti.

In questa veste, il SIC ha gestito conferenze stampa, infopoint e le varie sollecitazioni dei media regionali e nazionali, a supporto dei Dipartimenti, in particolare dell'Ufficio del medico cantonale. È stata assicurata la trasmissione in diretta, grazie al supporto del Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria, in collaborazione con i Dipartimenti, è proseguito l'impegno per promuovere una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta secondo quanto stabilito dalle direttive approvate dal Consiglio di Stato nel 2013.

Il SIC continua inoltre a coordinare il progetto che ha portato svariati servizi dell'Amministrazione cantonale a utilizzare i social media – facebook, twitter, youtube e instagram – come strumenti ufficiali di interazione con le cittadine e i cittadini, con l'obiettivo di fornire un'offerta informativa diversificata e di qualità, in linea con le nuove abitudini della popolazione.


È inoltre proseguita la collaborazione con il CERDD nel campo della produzione video. Il canale youtube ufficiale «Repubblica e Cantone Ticino» è utilizzato per mettere a disposizione della popolazione le registrazioni delle conferenze stampa del Consiglio di Stato, che sono sempre trasmesse in diretta streaming.

Le piattaforme digitali del cosiddetto «web 2.0» completano la comunicazione istituzionale del Cantone, integrandosi con i canali tradizionali come il sito internet, le consulenze (telefoniche e personali), gli stampati (opuscoli, documenti informativi ecc.) e le altre forme di contatto fra la popolazione e i servizi dello Stato.

3 INFORMAZIONE PASSIVA

3.1 Principio di trasparenza in Svizzera

Il principio di trasparenza, ossia il diritto di ogni persona di accedere ai documenti ufficiali senza motivare la richiesta, è riconosciuto in maniera completa in decine di stati e in quasi tutta la Svizzera; sono infatti venti i cantoni che lo applicano, oltre alla Confederazione, come rappresentato nella figura seguente.



3.2 Servizio per la trasparenza

Come stabilito dal regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT; RL 162.110), la Cancelleria dello Stato è il centro di competenze in materia di trasparenza; essa designa al proprio interno un servizio incaricato di fornire consulenza (al pubblico, alle autorità e ai soggetti sottoposti alla LIT), di assicurare l'informazione e la formazione, e di coordinare l'attuazione della legge. Il Servizio per la trasparenza fa parte dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato (assieme alla consulenza giuridica e ai servizi legislazione, pari opportunità e protezione dei dati).


3.2.1 Consulenza

Nel 2021 il Servizio ha fornito 114 consulenze (117 nel 2020). Le consulenze vanno evase in

tempi brevi poiché le autorità devono prendere posizione sulle domande di accesso il più presto possibile, di regola entro quindici giorni; le consulenze sono state fornite nel 96% dei casi entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta (95% nel 2020).

Il Servizio principalmente spiega le procedure da seguire e risponde a domande concernenti l'accessibilità dei documenti. Le indicazioni fornite continuano a trovare conferma nella giurisprudenza della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e del Tribunale cantonale amministrativo.

Come sempre le autorità che si sono maggiormente rivolte al Servizio sono state quelle comunali (primo grafico) così come comunale è stato l'ambito delle consulenze (secondo grafico). In pratica, le consulenze interessano soprattutto l'accessibilità di documenti redatti o detenuti dai Comuni.



3.2.2 Informazione e formazione

Il principale vettore di informazioni sulla legge è lo **spazio web** consultabile all'indirizzo **www.ti.ch/trasparenza**, attivo dal dicembre 2012.

Le pagine sono state visualizzate 6'780 volte (6'677 nel 2020); tra le più visitate quella contenente il formulario per esercitare il diritto di accesso e le lettere tipo per il pubblico e le autorità, quella che tratta della protezione dei dati e quella con la giurisprudenza. È sempre molto scaricata la *Guida alla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato*.

Il Servizio per la trasparenza è a disposizione di quanti desiderano effettuare formazioni; nel 2021 se ne è tenuta una, organizzata dall'Istituto della formazione continua nell'ambito del Corso di specialista in amministrazione pubblica.


3.3 Domande di accesso

Il regolamento della LIT prevede che i soggetti sottoposti alla legge comunichino annualmente il numero di domande di accesso ricevute durante l'anno e il numero di domande accettate, respinte oppure parzialmente respinte.

I dati forniti tramite un formulario messo a disposizione su internet indicano che nel 2021 **sono state presentate 238 domande di accesso a documenti ufficiali** (185 nel 2020), **il numero più alto mai raggiunto**.

Il primo grafico mostra che **come sempre la maggior parte delle domande di accesso è stata indirizzata ai Comuni**.

Il secondo grafico evidenzia che **l'accesso è stato accordato nell'80% dei casi**, valore che sale all'85% se si considerano gli accessi accordati in maniera parziale (89% nel 2020).



La legge si applica anche a enti e corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e altri organismi incaricati di compiti pubblici (aziende comunali, patriziati, parrocchie, consorzi di Comuni e altri consorzi di pubblica utilità, servizi di assistenza e cura a domicilio, ordini professionali, AET, ACR, ATT, EOC, USI, SUPSI ecc.); secondo le informazioni che sono state comunicate, due domande di accesso hanno interessato queste entità (due pure nel 2020).

Nel 2021 i Comuni che hanno ricevuto domande di accesso sono stati 48 su 108 (45 su 111 nel 2020).

Le procedure di accesso ai documenti, di mediazione e di decisione sono gratuite, ma se sono effettuate riproduzioni o se l'accesso comporta oneri amministrativi di una certa importanza, viene percepito un emolumento secondo la tariffa fissata nel regolamento della LIT; nel 2021 **sono stati percepiti emolumenti in 10 casi** (9 nel 2020).

La legge prevede che alle domande di accesso venga data risposta al più presto, di regola entro quindici giorni, termine che può essere prorogato se le domande richiedono un trattamento

particolarmente dispendioso oppure contengono dati personali che richiedono approfondimenti della situazione giuridica; nel 2021 **il termine per la presa di posizione è stato prorogato 45 volte** (30 nel 2020).

La tabella seguente illustra la statistica dettagliata delle domande di accesso.

	Domande presentate	Accesso accordato	Accesso parz. accordato	Accesso negato	Domande ritirate	Domande pendenti	Termine prorogato	Percepiti emolumenti
Comuni	211	150	6	21	10	29	31	8
Cantone	25	14	3	8	1	2	13	2
Altri	2	0	1	1	0	0	1	0
Totale	238	164	10	30	11	31	45	10

Statistica delle domande di accesso

Anche nel 2021 **i documenti ufficiali maggiormente richiesti hanno interessato l'ambito edilizio**, come indicato da 20 Comuni (29 nel 2020) e dall'Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del territorio.

3.4 Commissione di mediazione indipendente LIT

La Commissione di mediazione indipendente LIT, composta da una presidente, due membri e tre supplenti, designati dal Consiglio di Stato, promuove e facilita la risoluzione rapida e alternativa delle controversie sorte in applicazione della legge.

Nel 2021 **sono state inoltrate alla Commissione 29 domande di mediazione** (18 nel 2020). Undici casi concernevano domande d'accesso presentate a organi e servizi del Cantone, quattordici ad autorità comunali e quattro ad altri soggetti.

Le domande sono state inoltrate in cinque casi da persone il cui accesso era stato negato, limitato, differito o condizionato, in sedici casi da persone che non avevano ricevuto risposta dall'autorità entro i termini previsti dalla legge, in due casi da persone che lamentavano il fatto che l'autorità non avesse dato una risposta pertinente e in sei casi perché l'autorità avrebbe reso accessibili documenti contenenti dati personali.

Le mediazioni concernevano l'accesso a documenti relativi all'edilizia privata (otto casi), a linee guida e direttive in ambito comunale, ecclesiastico, giudiziario (tre casi), sanitario (tre casi) e sportivo, a documentazione relativa alla Centrale comune d'allarme, a un'azienda multiservizi comunale (quattro casi), a documenti, rapporti e statistiche su prestazioni assistenziali (due casi) e tasse giudiziarie (un caso), a un verbale di una commissione comunale, all'attività di un ufficio cantonale, ad una decisione di sanzione amministrativa nell'ambito delle commesse pubbliche, a risultati di misurazioni di residui di piombo.

L'esito delle procedure di mediazione è stato positivo in cinque casi. Tredici casi sono stati stralciati (sei perché il richiedente ha espresso l'intenzione di richiedere l'emanazione di una decisione formale contro la quale ricorrere, due per esclusione dal campo di applicazione della

LIT, uno perché i documenti sono inesistenti e tre per impossibilità di indire una seduta di mediazione). Nove procedure hanno avuto esito negativo e due sono ancora in corso.

3.5 Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Le decisioni delle autorità che hanno trattato le domande di accesso sono suscettibili di ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CPDT).

Nel corso del 2021 **sono stati inoltrati alla CPDT 38 ricorsi in materia LIT** (5 nel 2020). La Commissione nel corso dell'anno ha evaso 24 incarti (16 nel 2020):

- la prima decisione concerne una domanda di accesso alla distinta dei giustificativi delle spese della voce contabile a consuntivo «spese di rappresentanza» relativa agli anni 2013-2017 e dei giustificativi contabili delle previsioni delle spese di rappresentanza a preventivo 2019 riguardante specifici Dipartimenti del Cantone. La CPDT ha stabilito che la richiesta dei documenti deve essere parzialmente accolta, confermando il diritto di accedere alla distinta dei giustificativi delle spese della voce contabile a consuntivo «spese di rappresentanza» relativa agli anni 2013-2017, ritenuti documenti ufficiali ex art. 8 LIT e non essendo dati motivi di diniego ex l'art. 10 LIT e non essendo applicabili le disposizioni speciali di cui all'art. 3 LIT. L'accesso ai giustificativi contabili delle previsioni delle spese di rappresentanza a preventivo 2019 è invece stato negato, perché non ancora esistenti;
- la seconda decisione ha per oggetto un ricorso di due persone per denegata giustizia nei confronti di una parrocchia e la sua diocesi riguardo la richiesta d'accesso a specifiche direttive e linee guida. La CPDT ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile per carenza di capacità processuale di uno dei richiedenti, mentre per la parte restante, ha stralciato dai ruoli il ricorso in quanto divenuto privo d'oggetto, non essendo l'autorità ecclesiastica in possesso dei documenti richiesti;
- la terza decisione riguarda un ricorso di due persone per denegata giustizia nei confronti di una parrocchia, la sua diocesi e contro l'Incaricato cantonale della protezione dei dati, riguardo la richiesta di stralcio dei loro nominativi dal catalogo parrocchiale. La CPDT ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile per carenza di capacità processuale di uno dei richiedenti, mentre per la parte restante, ha stralciato dai ruoli il ricorso in quanto divenuto privo d'oggetto, essendo i nominativi stati stralciati dal catalogo parrocchiale;
- la quarta pronunzia ha per oggetto la domanda di una persona posta ad una scuola universitaria, volta ad ottenere l'accesso documentale concernente l'accordo stipulato fra due consorzi per l'accesso alla ricerca e alla pubblicazione in Open Access. Preso atto che il richiedente ha postulato tardivamente l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LIT, la CPDT ha respinto il ricorso;
- la quinta decisione verte sul ricorso presentato da una persona contro la concessione, da parte dell'autorità cantonale, dell'accesso a documenti inerenti una procedura edilizia a favore di un terzo richiedente. La CPDT ha respinto il ricorso con l'argomentazione che l'avvenuta pubblicazione della domanda di costruzione esclude di per sé la legittimità al segreto del documento stesso, mentre che la licenza edilizia non contiene ulteriori dati personali rispetto alla domanda. Infine ha specificato che esiste un interesse pubblico preponderante alla comunicazione dei dati personali contenuti nei due documenti oggetto del ricorso;
- il sesto incarto riguarda un ricorso di una persona per ritardata/denegata giustizia nei confronti di una commissione cantonale e di un'associazione professionale inerente la richiesta d'accesso a determinante convenzioni d'operato. La CPDT ha dichiarato irricevibile il ricorso

per mancanza della capacità processuale del ricorrente, in mancanza della ratifica del gravame da parte del co-curatore;

- il settimo incarto concerne il ricorso di una persona per denegata giustizia nei confronti di una commissione cantonale ed avverso la comunicazione di stralcio di una procedura che la concerneva. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile considerato che la comunicazione intimata alla ricorrente non costituisce una decisione formale suscettibile di ricorso ai sensi dell'art. 2 LPAm;
- l'ottavo incarto riguarda il ricorso di una persona per denegata giustizia nei confronti di una comunicazione scritta rilasciata da una commissione cantonale. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile considerato che la comunicazione inoltrata alla ricorrente non costituisce una decisione formale suscettibile di ricorso ai sensi dell'art. 2 LPAm;
- la nona decisione verte sul ricorso presentato da una persona per denegata giustizia nei confronti di una commissione cantonale e dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, avverso una comunicazione rilasciata dalla commissione cantonale ed inerente una richiesta d'accesso documentale della ricorrente ad un'autorità comunale. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile considerato che la comunicazione intimata alla ricorrente non costituisce una decisione formale suscettibile di ricorso ai sensi dell'art. 2 LPAm. Inoltre la CPDT ha precisato che giusta l'art. 9 cpv. 4 LIT, se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla LIT, il diritto di consultazione è considerato adempiuto; ciò che è il caso nella presente fattispecie, ritenuto che i documenti richiesti sono pubblicati sul sito internet del Comune interessato;
- la decima pronuncia riguarda il ricorso presentato da una persona per denegata giustizia nei confronti di una commissione cantonale e dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, contro una comunicazione rilasciata dalla commissione cantonale. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile considerato che la comunicazione intimata alla ricorrente non costituisce una decisione formale suscettibile di ricorso ai sensi dell'art. 2 LPAm;
- l'undicesimo incarto tratta di un ricorso, inoltrato da tre persone nei confronti di un'autorità comunale per il diniego di accesso alla documentazione inerente una procedura edilizia. La procedura è stata stralciata dai ruoli poiché divenuta priva d'oggetto. L'autorità ha difatti nel frattempo inoltrato ai ricorrenti la documentazione richiesta.

Nei seguenti incarti la Commissione non è entrata in materia in quanto i soggetti non rientrano nel campo di applicazione materiale della LIT:

- il dodicesimo incarto riguarda il ricorso presentato da una persona per ritardata/denegata giustizia nei confronti di una società anonima, la quale le ha negato l'accesso alla documentazione inerente una serie di linee guida e direttive della società. La società anonima non risulta sottoposta al regime della LIT, motivo per il quale il ricorso è stato dichiarato irricevibile;
- la tredicesima decisione ha per oggetto il ricorso presentato da una persona per ritardata/denegata giustizia nei confronti di una fondazione privata, la quale le ha negato l'accesso alla documentazione inerente alcune linee guida e direttive di una clinica. La fondazione privata non risulta sottoposta al regime della LIT, motivo per il quale il ricorso è stato dichiarato irricevibile;
- la quattordicesima pronuncia riguarda l'atto ricorsuale presentato da una persona per ritardata/denegata giustizia nei confronti di una fondazione privata, la quale le ha negato l'accesso alla documentazione inerente linee guida e direttive legate alla fondazione. La

fondazione privata non risulta sottoposta al regime della LIT, motivo per il quale il ricorso è stato dichiarato irricevibile;

- la quindicesima pronunzia riguarda l'atto ricorsuale per ritardata/denegata giustizia di una persona contro un'associazione svizzera, la quale le ha negato l'accesso ad una serie di documenti. L'associazione non risulta essere sottoposta al regime della LIT, motivo per il quale il ricorso è stato dichiarato irricevibile.

In dieci incarti la Commissione non è entrata in materia; i ricorsi per ritardata/denegata giustizia, presentati contro autorità cantonali, di vigilanza e parrocchiali, contro una società anonima e contro una clinica, sono stati dichiarati irricevibili perché non è stato possibile evincere le censure di competenza della CPDT (art. 12 cpv. 1 LPAmM).

Le decisioni della Commissione cresciute in giudicato sono pubblicate nello spazio web www.ti.ch/trasparenza, con possibilità di ricerca all'interno del testo.

3.6 Tribunale cantonale amministrativo

Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Nel 2021 **sono stati inoltrati 25 ricorsi** in materia LIT (10 nel 2020): 18 sono stati dichiarati irricevibili, 6 sono stati stralciati e uno risulta pendente.

Dei 10 ricorsi inoltrati nel 2020 ne risulta pendente uno; 8 sono stati dichiarati irricevibili nel medesimo anno mentre uno è stato accolto nell'anno 2021.

Non risultano più pendenti i 3 ricorsi inoltrati nel 2019; uno è stato dichiarato irricevibile l'anno successivo, mentre gli altri due sono stati respinti nel 2021. Di questi ultimi uno è stato impugnato al Tribunale federale ed è stato stralciato il medesimo anno.

3.7 Tribunale federale

Le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo sono impugnabili davanti al Tribunale federale.

Nel 2021 **sono stati inoltrati 18 ricorsi** in materia LIT (8 nel 2020); 11 sono stati stralciati, uno è stato dichiarato inammissibile e 6 sono pendenti.

3.8 Costi

I soggetti sottoposti alla LIT non devono comunicare il tempo impiegato per applicare la legge, in particolare per seguire corsi di formazione, per prendere posizione sulle domande di accesso ed eventualmente per partecipare alla procedura di mediazione oppure per emanare decisioni formali; è quindi impossibile calcolare con precisione i costi globali del principio di trasparenza.

Nel 2021 il responsabile della legislazione e della trasparenza, funzionario dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato, ha riservato parte del suo tempo di lavoro alle attività di consulenza, informazione e formazione.

La Commissione di mediazione indipendente LIT si è riunita 10 volte (come nel 2020). Per l'adempimento dei compiti della Commissione, la segretaria, funzionaria cantonale, ha usato parte del suo tempo di lavoro; la presidente e i cinque membri, non facenti parte dell'Amministrazione cantonale, hanno percepito complessivamente 3'547.20 franchi (4'069.80 franchi nel 2020) per indennità e spese di trasferta.

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha preso le sue decisioni per circolazione d'atti e si è riunita una volta (nel 2020 non si è riunita).

Per l'istruttoria e la discussione dei ricorsi il presidente e i tre membri non facenti parte dell'Amministrazione cantonale hanno percepito 4'956.20 franchi per indennità e spese di trasferta. Un membro e la segretaria giurista-redattrice, funzionari cantonali, hanno impiegato parte del loro tempo di lavoro (20% nel caso della segretaria).

3.9 Problematiche

Alcune autorità comunali ritengono sbagliato non poter comunicare al terzo, i cui dati personali sono presenti nei documenti richiesti e che può esprimersi in merito alla loro accessibilità, il nome del richiedente l'accesso. Trovano che in questi casi la trasparenza sia a senso unico e che comunque l'anonimato sia destinato a cadere in caso di mediazione o di ricorsi.

La prassi cantonale di non comunicare al terzo il nome del richiedente l'accesso, a meno che quest'ultimo non dia il consenso, deriva

- da quanto stabilito dal Gruppo di lavoro del Consiglio di Stato «accesso agli atti», che nel 2012 ritenne che l'identità del richiedente l'accesso non è rilevante per il terzo in virtù del principio dell'uguaglianza del diritto di accesso - *access to one, access to all* (art. 9 LIT e 10 RLIT),
- dalle indicazioni dell'Ufficio federale di giustizia e dell'Incaricato federale della protezione dei dati e la trasparenza, che nel documento *Mise en oeuvre du principe de transparence dans l'administration fédérale: questions fréquemment posée* (pag. 41) spiegano: «l'identité du demandeur ne doit pas être transmise aux tiers entendus si une consultation a lieu, à moins qu'il n'y consente»,
- dal parere di altri responsabili cantonali della trasparenza.

La Commissione di mediazione indipendente LIT rileva che nel 2021 in tre casi l'autorità (due Comuni e un'azienda comunale) si è rifiutata di partecipare alla seduta di mediazione, nonostante sia tenuta a farlo (art. 18 cpv. 4 LIT). Negli otto anni precedenti solo quattro volte l'autorità (due Comuni) non è intervenuta. A parte rari casi dove raggiungere un accordo tra le parti appare oggettivamente impossibile, spesso la mediazione permette di appianare bonalmente le divergenze. Partecipare alle sedute di mediazione non solo è un obbligo legale, consente di non precludere a priori il raggiungimento di una soluzione transattiva, vantaggiosa anche per sgravare il sistema giudiziario.

Alcuni Comuni si lamentano del fatto che nell'ambito dell'edilizia privata lo scopo delle domande di accesso non è quello di controllare l'attività dell'ente pubblico quanto piuttosto i lavori dei vicini di casa; su questo punto così come su quello della difficoltà di conciliare il principio di trasparenza con la protezione della sfera privata si rinvia al rapporto 2019.


3.10 Confronto 2013-2021

Il confronto dei dati conferma le positive tendenze emerse nei rapporti degli anni precedenti.

Il primo grafico della pagina seguente mostra che:


- **l'accesso è stato accordato senza restrizioni nell'80% dei casi**, valore in calo rispetto agli anni precedenti ma sempre molto elevato; infatti spesso i documenti richiesti contengono dati personali che ne limitano l'accessibilità;
- la **percentuale delle prese di posizione** delle autorità sulle domande di accesso **entro il termine ordinario di quindici giorni è scesa all'81%**, valore comunque anch'esso elevato considerato il fatto che spesso devono essere consultati i terzi i cui dati personali sono presenti nei documenti richiesti;

- le richieste di emolumenti rimangono piuttosto rare.




Il grafico seguente evidenzia:

- la stabilità delle richieste di consulenza al Servizio per la trasparenza;
- dopo il calo del 2020, **tornano a crescere le domande di accesso, recuperando il terreno perso e raggiungendo il numero più alto di sempre;**
- la sensibile crescita delle domande di mediazione (dato da relativizzare in quanto un terzo delle domande è stato presentato dalle medesime persone);
- l'impennata dei ricorsi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (dato da relativizzare in quanto la maggior parte sono stati dichiarati irricevibili);
- il raddoppio dei ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo (dato da relativizzare perché dei 25 ricorsi, 18 sono stati dichiarati irricevibili);
- il raddoppio dei ricorsi al Tribunale federale (dato da relativizzare perché dei 18 ricorsi 11 sono stati stralciati e uno è stato dichiarato inammissibile).



Infine, il grafico seguente mostra che sono diminuiti gli importi delle indennità e delle spese di trasferta per i membri della Commissione di mediazione indipendente LIT e sensibilmente aumentati quelli per i membri della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. Ciò è dovuto al fatto che il nuovo presidente, ex magistrato, non è più un funzionario cantonale che impiega parte del suo tempo di lavoro.



4 SINTESI E CONCLUSIONI

Per quanto concerne l'informazione attiva, i passi avanti sono sempre difficilmente misurabili, ma Comuni e Cantone hanno attuato iniziative per migliorare la comunicazione con i cittadini.

Quanto all'informazione passiva, i dati raccolti indicano che nel 2021:

- le persone hanno presentato 238 domande di accesso a documenti, il numero più alto di sempre;
- i Comuni rimangono i principali destinatari delle domande di accesso (addirittura nel 89% dei casi) e l'Amministrazione cantonale riceve le rimanenti; gli altri soggetti sottoposti alla LIT di rado ricevono domande di accesso;
- i Comuni che hanno ricevuto domande di accesso sono stati 48 su 108 (44%), il maggior numero e la maggiore percentuale di Comuni di sempre;
- il termine ordinario di quindici giorni per l'evasione delle domande di accesso è stato garantito nell'81% dei casi, nonostante esista la possibilità di prorogarlo se l'autorità non è in grado di trattare la domanda con le risorse di cui dispone senza compromettere l'adempimento di altri compiti oppure, come spesso accade, se i documenti richiesti contengono dati personali di terzi, che devono essere consultati per osservazioni;
- l'accesso ai documenti è stato accordato quattro volte su cinque (80% dei casi, percentuale che sale all'85% se si aggiungono gli accessi accordati in maniera parziale), valore sempre elevato ma in calo rispetto agli anni precedenti;
- gli emolumenti continuano ad essere percepiti sporadicamente (5% dei casi);
- i documenti ufficiali maggiormente richiesti come sempre interessano l'ambito edilizio;
- i media raramente si sono serviti della LIT per le inchieste giornalistiche;
- dopo la presa di posizione delle autorità sulle domande di accesso, le persone si sono rivolte

alla Commissione di mediazione 29 volte (18 nel 2020) e hanno inoltrato ricorsi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza 38 volte (5 nel 2020); questi sensibili aumenti vanno relativizzati perché la maggior parte delle sollecitazioni provengono dalle medesime persone rispettivamente sono state dichiarate irricevibili;

- contro le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza sono stati inoltrati 25 ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo (10 nel 2020); anche questa crescita è da relativizzare perché 18 ricorsi sono stati dichiarati irricevibili;
- sono state impugnate dinanzi al Tribunale federale 18 decisioni del Tribunale cantonale amministrativo (8 nel 2020); pure questa crescita è da relativizzare perché 11 ricorsi sono stati stralciati e uno è stato dichiarato inammissibile.

In conclusione, il dato principale dello scorso anno è che il numero di domande di accesso è tornato a crescere, recuperando il terreno perso a causa della flessione del 2020; inoltre il 2021 è stato l'anno in cui il maggior numero di Comuni ha ricevuto domande d'accesso a documenti ufficiali.

Pertanto si può affermare che la legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato sia sempre più conosciuta.

18 marzo 2022

Arnoldo Coduri, Cancelliere dello Stato

Filippo Santellocco, Responsabile della legislazione e della trasparenza